

circolare  
**13 MARZO 2014**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 13 marzo 2014

## Oggetto

### Nuove sanzioni per mancato rispetto dell'orario di lavoro - Indicazioni operative del Ministero

Con la circolare n. 5 il Ministero del Lavoro fa il punto sull'evoluzione della normativa introdotta dal D.L. n.145/2013 convertito con modificazione nella Legge n. 9/2014, con particolare riferimento al momento di decorrenza dei nuovi importi sanzionatori.

Come è noto la Legge di conversione prevede la duplicazione delle sanzioni amministrative concernenti la violazione della disciplina in materia di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.Lgs n. 66/2013.

Tali nuovi importi trovano applicazione in relazione alle violazioni commesse sin dall'entrata in vigore del citato D.L. n. 145/2013 (cioè dal 24 dicembre 2013).

Ne deriva che le violazioni commesse sino al 23 dicembre 2013 saranno soggette al pregresso regime sanzionatorio mentre quelle commesse successivamente a tale data saranno soggette ad importi sanzionati raddoppiati.

Il Ministero infine precisa che, ai fini della applicabilità delle nuove sanzioni raddoppiate e quindi della individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti, il periodo di riferimento su cui calcolare la durata media dell'orario di lavoro (quattro mesi), la media su cui calcolare il riposo settimanale (periodo non superiore a quattordici giorni) e il termine entro cui fruire del riposo giornaliero (ventiquattro ore), devono ricadere interamente dopo il 24 dicembre 2013. Ciò in quanto tali periodi costituiscono un elemento "strutturale" della fattispecie, indispensabile ai fini della verifica circa la realizzazione di una eventuale condotta illecita.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile

